

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2946

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLMELLERE, TOCCALINI, CAPARVI**

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore

*Presentata il 15 marzo 2021*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il sistema di formazione terziaria in Italia è offerto dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e, più di recente, dagli istituti tecnici superiori, che si occupano della formazione terziaria professionalizzante di ciclo breve.

Da autorevoli ricerche emerge che il possesso di un diploma di laurea non riduce il rischio di disoccupazione e che i nuovi modelli di occupazione richiedono competenze sempre più elevate e, pertanto, rendono necessario affiancare all'istruzione universitaria la formazione tecnica superiore.

L'avvio della cosiddetta « quarta rivoluzione industriale » sta avendo un notevole impatto sul mercato del lavoro e, conseguentemente, sul sistema di formazione tecnica, poiché la riqualificazione dei profili professionali porta inevitabilmente con sé

nuovi fabbisogni di competenze che questo meccanismo può soddisfare.

Si tratta, quindi, di un segmento formativo recente nel nostro sistema educativo e che ora necessita di una nuova disciplina che permetta di sfruttare appieno le potenzialità di un modello didattico che mira all'individuazione e all'analisi di esperienze didattiche e organizzative innovative, funzionali allo sviluppo di competenze e di *soft skill* abilitanti per il mondo del lavoro, ad alto impatto occupazionale e formativo, capace di assicurare elevatissime percentuali di occupazione a sei mesi dal conseguimento del titolo di studio.

Il sistema che si delinea nella presente proposta di legge mira ad assicurare uno sforzo sinergico delle filiere produttive e delle filiere formative, con il coinvolgimento degli enti territoriali e delle imprese di ciascun territorio, finalizzato a prepa-

rare tecnici specializzati in linea con le esigenze del mercato del lavoro e quindi ad offrire, nel modo più rapido ed efficace possibile, una competenza tecnica e tecnologica che ricalchi le forme di qualificazione e di riqualificazione professionali che sono in costante evoluzione nel mondo del lavoro e della produzione al fine di azze-

rare il « *mismatch* » (disequilibrio) esistente tra domanda e offerta di lavoro.

La presente proposta di legge risponde, infine, anche alle priorità individuate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza con riferimento al potenziamento di questo segmento della formazione terziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

(Fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore)

1. La presente legge reca disposizioni per la riorganizzazione delle fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008.

2. Le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono la denominazione di «fondazioni *smart academy*», costituiscono parte del sistema educativo nazionale e, insieme alle università e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, sono preposte all'istruzione superiore e, in particolare, alla formazione terziaria professionalizzante.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, per la costituzione e per la gestione delle fondazioni *smart academy* è necessaria la presenza dei seguenti soggetti: la scuola, l'ente di formazione professionale, l'università e almeno due imprese.

4. Le fondazioni *smart academy* rispondono alle esigenze culturali e professionali espresse dallo sviluppo dei nuovi modelli produttivi e di servizi, connessi con la trasformazione digitale delle imprese nei diversi settori del comparto economico.

5. Le fondazioni *smart academy*, in attuazione di quanto disposto dal comma 4, erogano servizi di formazione finalizzati alla creazione di un'infrastruttura immateriale dei processi e dei prodotti nei settori della manifattura, dei servizi e delle tecnologie, favorendo la costituzione di reti di

imprese competitive nel mercato del lavoro digitalizzato e globale.

Art. 2.

(Governance e natura delle fondazioni smart academy)

1. Al fine di semplificare la gestione delle fondazioni *smart academy* e di rafforzarne l'autonomia favorendo un coinvolgimento sistematico e flessibile delle imprese e delle loro competenze, alle medesime fondazioni si applicano le norme generali di diritto privato e quelle sulle fondazioni contenute nel codice civile, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera *b*), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

2. Le fondazioni *smart academy* finalizzate alla ricerca applicata rientrano tra i soggetti accreditati dal Ministero dell'istruzione come organismi di ricerca e diffusione della conoscenza e favoriscono l'attivazione di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Per la costituzione e la gestione delle fondazioni *smart academy* di cui al primo periodo è necessaria la presenza dell'ente di ricerca di riferimento, in aggiunta ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.

3. Le fondazioni *smart academy* sono autorizzate alle attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili nei relativi siti *internet* istituzionali i *curricula* dei propri studenti dalla data di immatricolazione fino ad almeno i dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio.

4. Le imprese che beneficiano degli incentivi e delle agevolazioni previsti dal Piano nazionale industria 4.0 possono avvalersi delle capacità formative delle fondazioni *smart academy*, partecipare alla loro *governance*, sostenerne le attività attraverso l'attivazione di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, ai sensi del

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in favore dei tecnici in formazione, finalizzati al trasferimento tecnologico e all'innovazione di prodotto e di processo.

5. Alle fondazioni *smart academy*, in quanto soggetti preposti alla formazione superiore, si applicano, altresì, le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio per la pensione, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate, dei contributi erogati e delle erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è adottato il regolamento di attuazione del presente articolo.

### Art. 3.

*(Cabina di regia per il coordinamento del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e delle fondazioni smart academy)*

1. Al fine di garantire il coordinamento e la coerenza tra le politiche dell'istruzione, del lavoro e dello sviluppo economico, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia per il coordinamento del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e delle fondazioni *smart academy*, di seguito denominata « Cabina di regia », composta da rappresentanti dei Ministeri dell'istruzione, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, delle regioni e delle associazioni delle imprese più rappresentative a livello nazionale.

2. La Cabina di regia approva, con un piano triennale, le linee di indirizzo per gli investimenti nazionali e per il corrispondente potenziamento della presenza terri-

toriale delle fondazioni *smart academy* dei settori tecnologici innovativi.

3. La Cabina di regia, pur promuovendo le proposte e gli investimenti delle singole regioni anche attraverso accordi bilaterali finalizzati, tra l'altro, all'avvio di percorsi sperimentali, assicura che l'offerta formativa sia, comunque, sempre coordinata a livello nazionale.

4. La Cabina di regia, ai fini di cui al comma 2, provvede al monitoraggio della corrispondenza tra i fabbisogni formativi e produttivi delle imprese del Piano nazionale industria 4.0 rilevati e i percorsi elaborati congiuntamente dalle fondazioni *smart academy* e dalle rappresentanze datoriali.

5. La Cabina di regia identifica, altresì, i principali fattori di sviluppo di gruppi produttivi, caratterizzati da elementi di innovazione tecnologica in conformità a quanto previsto dal Piano nazionale industria 4.0, atti a garantire una formazione professionale coerente con le esigenze competitive delle imprese e percorsi di inserimento occupazionale per giovani tecnici.

#### Art. 4.

*(Formazione ai nuovi lavori delle imprese del Piano nazionale industria 4.0)*

1. Al fine di assicurare alle imprese del Piano nazionale industria 4.0 la possibilità di creare nuovi profili professionali, le fondazioni *smart academy* valorizzano anche i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, secondo le indicazioni definite dal piano triennale di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge e attuate a livello territoriale.

2. Le fondazioni *smart academy* prevedono nella propria offerta formativa anche percorsi brevi di formazione continua per i lavoratori delle imprese che hanno la necessità di riqualificare e di aggiornare le proprie competenze e conoscenze con riferimento alle nuove tecnologie e per i giovani inattivi.

## Art. 5.

(Raccordo tra le fondazioni *smart academy*, la scuola secondaria di secondo grado e l'università)

1. Alle fondazioni *smart academy* possono accedere, previa selezione pubblica, coloro che sono in possesso di un diploma quinquennale o di un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore.

2. Le fondazioni *smart academy* organizzano percorsi di istruzione e formazione tecnica della durata di quattro o di sei semestri in relazione alle competenze tecniche richieste in uscita o ai fini della formazione delle professioni regolamentate di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005.

3. Le fondazioni *smart academy*, a conclusione della frequenza positiva dei percorsi formativi di quattro semestri, sono abilitate al rilascio del diploma di tecnico superiore, corrispondente al V livello del Quadro europeo delle qualifiche, e del relativo supplemento al diploma di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 389 del 5 marzo 2019; a conclusione della frequenza positiva dei percorsi formativi di sei semestri i tecnici interessati a proseguire il percorso di studio a livello universitario richiedono alle fondazioni *smart academy* la certificazione di cui al presente articolo.

4. I Ministeri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, d'intesa con le regioni, definiscono uno schema di accordo quadro, valido in tutto il territorio nazionale, per il riconoscimento da parte delle università dei livelli formativi certificati dal diploma conseguito ai sensi del presente articolo. Le regioni provvedono a monitorare l'applicazione dell'accordo quadro tra le università e le fondazioni *smart academy* aventi sede nel proprio territorio.

5. Nello schema di accordo quadro di cui al comma 4 è definito il numero minimo di crediti formativi universitari (CFU) riconosciuti per ciascuna figura professionale prevista dagli allegati A, B, C, D, E e F annessi al decreto del Ministro dell'istru-

zione, dell'università e della ricerca n. 8327 del 7 settembre 2011.

#### Art. 6

*(Modalità di orientamento e sviluppo delle fondazioni smart academy)*

1. Al fine di favorire una crescita quantitativa e qualitativa di tecnici altamente specializzati a sostegno delle imprese manifatturiere e di servizi del Piano nazionale industria 4.0, la Cabina di regia prevede modalità e risorse per percorsi di comunicazione e di orientamento tra i giovani delle scuole secondarie di secondo grado e dei centri di istruzione e formazione professionale regionali finalizzati alla conoscenza delle filiere professionalizzanti anche attraverso esperienze laboratoriali presso le fondazioni *smart academy* o *stage* nelle imprese del citato Piano nazionale industria 4.0.

2. Al fine di promuovere la diffusione presso le studentesse delle discipline relative alla scienza, alla tecnologia, all'ingegneria e alla matematica, la Cabina di regia predispone azioni di formazione mirate per favorire la scelta da parte delle donne di percorsi di studio e di lavoro nel settore tecnico e scientifico.

3. Entro centoventi giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 6, le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie modifiche ai rispettivi statuti al fine della loro trasformazione in fondazioni *smart academy* ai sensi della presente legge. Le modifiche agli statuti prevedono, in particolare, che ciascuna fondazione *smart academy* sia dotata di due figure dirigenziali, una incaricata della gestione didattico-organizzativa e una incaricata della gestione amministrativa, che operano in raccordo con gli organi collettivi della stessa fondazione, e l'istituzione di un'assemblea di partecipazione alla quale sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 10 dell'allegato b) annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008,



pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede ad apportare le modifiche necessarie al citato allegato *b)* annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.

4. Le regioni promuovono l'accREDITamento delle fondazioni *smart academy* ai fini della formazione superiore e formazione continua.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*18PDL0133620\*